



Il Segretario Generale

Roma, 17 luglio 2013
Prot. n. 625

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370

00187 Roma

email: uscm@palazzochigi.it; segrgen@governo.it

**Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 ROMA

Indirizzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

**Ministro per gli Affari Regionali,
il Turismo e lo Sport**

Largo Chigi, 19

00187 ROMA

email: segreteria.gnudi@governo.it;

e, p.c.:

Presidente della Repubblica

On. Giorgio Napolitano

Palazzo del Quirinale - Piazza del Quirinale

00187 ROMA

Oggetto: Legge regionale della Calabria n. 29 del 3 luglio 2013.

Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 24 giugno 2013, ha approvato la deliberazione legislativa numero 314, recante ad oggetto: *Legge regionale – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale)*.

La Legge regionale è stata promulgata in data 3 luglio 2013 con il n. 29 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 9 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 al n. 13 dell’1 luglio 2013.

In via preliminare si rileva l’errato e fuorviante riferimento all’art. 10, riportato dalla novella regionale, trattandosi, invece, dell’art. 10-bis della Legge regionale n. 31/2001, al quale ultimo viene aggiunto il comma 1-bis.

Infatti, l’art. 10 non disciplina la materia introdotta dalla nuova Legge regionale, ma, al comma 4, riporta la previsione normativa dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, fissando al 10% (in luogo dell’8% stabilito dal d.lgs. n. 165/2001) il limite massimo, della dotazione organica dei dirigenti, per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato a soggetti esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale. Infatti, il comma citato recita: «4. *Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa delibera di Giunta proposta dall’Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lett. a). tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.»*

Sul punto, preme segnalare che:

- 1) la novella regionale interviene in materia di “ordinamento civile” espressamente riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (cfr. *ex multis* la sentenza C.Cost. n. 324/2010), per di più incidendo su una norma statale dichiarata direttamente applicabile alle Regioni per espressa previsione del comma 6-ter dell’art. 19, D.Lgs. n. 165/2001, che, tenuto conto dell’inesistenza della suddivisione della dirigenza in due “fasce” nell’ambito del comparto Regioni-Enti Locali, impone l’applicazione del limite previsto dalla Legge dello Stato per i

dirigenti di II fascia, ossia il limite massimo dell'8% (Cfr. C. Conti, SS. Riun. Contr., 8 marzo 2011, nn. 12, 13, 14);

- 2) diversamente da quanto dispone la norma statale all'art. 19, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione è totalmente svincolato dalla previa verifica della sussistenza di professionalità interne (e l'assenza di tale previsione parrebbe suggerire la possibilità dell'amministrazione di procedere a prescindere dall'esistenza di professionalità interne, con aggravio di spesa per l'erario regionale).

Tale situazione evidenzia, dunque, una palese violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, Cost., oltre che dello stesso art. 19, D.lgs. n. 165/2001.

Analogamente, il testo della Legge regionale in oggetto, composto da un unico articolo, ha aggiunto il comma 1-bis, all'art. 10-bis della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e prevede che, «omissis... *gli incarichi dirigenziali, presso gli uffici della Giunta regionale, possono essere conferiti, in misura percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.*».

Conseguentemente, le previsioni normative, sia dell'art. 10, comma 4, sia dell'art. 10-bis, comma 1-bis, sono in palese contrasto con le disposizioni recate dall'art. 19, comma 5-bis e comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che disciplinano la specifica materia e fissano rispettivamente al 5%, il limite massimo degli incarichi di funzioni dirigenziali conferibili a dirigenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, mediante comando, distacco o collocamento fuori ruolo e all'8% quello relativo al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato soggetti esterni.

Inoltre, è evidente che la nuova normativa regionale, tesa a modificare il comma 1, dell'art. 10-bis della citata Legge regionale n. 18/2004, si pone in contrasto con la Legge Statale. Esso, infatti, prevede che:

«1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionale, con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso il Consiglio o la Giunta regionale medesimi.», per cui, utilizzando entrambi i commi 1 e 1-bis, la percentuale va ben oltre il 10%, riportata dalla stessa *novella* regionale e, in modo particolare, a quella stabilita dalla Legge dello Stato.

Infatti, il limite del 3%, di cui all'art. 10-bis, comma 1, della Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, viene calcolato sull'intera dotazione organica *«attualmente di 2.300 unità (di cui 164 Dirigenti)»*,

più volte applicato dalla Giunta regionale della Calabria, senza tenere conto delle separate dotazioni organiche (stabilite dai CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali Personale e distinto in “restante personale” e separata “area della Dirigenza”), con conseguente, irragionevole, possibilità di utilizzare l’intero 3% della dotazione organica (pari a 69 posti) per incarichi di funzioni dirigenziale, mediante l’istituto del “comando”, come, peraltro, sostenuta dalla stessa Regione in sede di indagine e conseguente procedimento penale, tutt’ora in corso, presso il Tribunale di Catanzaro.

Con l’approvazione della Legge regionale n. 29 del 3 luglio 2013, oggetto delle presenti osservazioni, e con la Legge n. 18/2004, la Regione Calabria può conferire incarichi dirigenziali, a personale di altre Pubbliche Amministrazioni, per complessivi n. 85 posti su n. 164 posti di dotazione organica, in aggiunta all’8% dei posti conferibili, con contratto di natura privatistica a soggetti esterni (ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001), ipotecando circa il 60% dei posti complessivi, in palese violazione dei principi costituzionali, della Legge dello Stato, e delle numerose sentenze della Consulta.

La richiesta di intervento del Governo, sulla Leggi regionali della Calabria, inoltre, si basa anche sulla necessità di porre fine ad una prassi delle Amministrazioni regionali italiane (ormai divenuta vero sistema) tesa a delegittimare lo Stato, per espropriarlo delle competenze in materia di accesso al pubblico impiego, nonostante tale attività sia stata più volte censurata dalla Consulta. Tale intervento, a parere della scrivente Confederazione sindacale, è necessario per garantire il rispetto dell’art. 117 della Costituzione e, *extrema ratio* l’applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 126 Cost.

La scrivente Confederazione sindacale, ritiene doveroso segnalare quanto sopra alle autorità in indirizzo, affinché valutino la presenza di profili di illegittimità costituzionali, dei richiamati articoli, delle Leggi regionali 7 agosto 2001, n. 31, 11 agosto 2004, n. 18 e 3 luglio 2013, n. 29, della Regione Calabria, essendo la materia, come sopra citato, di esclusiva competenza dello Stato, ex art. 117 della Costituzione.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

